

**Piano Interno di sostituzione degli indici di riferimento  
Gruppo Banca Popolare del Lazio**

**Regolamento (UE) 2016/1011  
(BMR – Benchmark Regulation)**

## **Indice**

1. Premessa e ambito di applicazione .....	3
2. Responsabilità del Documento.....	4
3. Iter operativo .....	4
4. Monitoraggio e aggiornamento.....	5
Allegato 1 - Tabella tassi di Sostituzione.....	6

## **1. Premessa e ambito di applicazione**

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011<sup>1</sup> dell'8 giugno 2016 (c.d. Regolamento Benchmark-BRM) in materia di indici di riferimento utilizzati in strumenti finanziari e contratti finanziari nell'Unione Europea o per misurare la performance di fondi di investimento. Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti l'utilizzo, da parte degli Enti Vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari), di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o un contratto finanziario, con lo scopo di rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli stessi.

Per strumento finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 16 del Regolamento BMR, si intende qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'Allegato I alla Direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva.

Per contratto finanziario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 18, lettera a) e b) del Regolamento BRM, si intende qualunque contratto di credito rientrante nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD - Dir. 2008/48/UE) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD - Dir. 2014/17/UE). La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente, da parte di consumatori.

L'art. 28 del Regolamento BRM prevede l'obbligo, in capo agli Enti Vigilati, di redigere e mantenere solidi "piani interni" scritti che specifichino le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento utilizzato o qualora lo stesso cessi di essere fornito.

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-*bis* del Testo Unico Bancario (il "TUB"), introdotto dal D.lgs. n. 207 del 7 dicembre 2023, in attuazione del Regolamento Benchmark.

Il nuovo articolo stabilisce che i soggetti tenuti alla redazione dei solidi "piani interni scritti" li rendano pubblici, anche per estratto, sul proprio sito internet e li mantengano costantemente aggiornati; detti aggiornamenti devono essere comunicati alla clientela alla prima occasione utile o comunque almeno una volta l'anno. In aggiunta, è richiesto agli intermediari di prevedere, nei contratti dei prodotti bancari e finanziari indicizzati, opportune clausole relative ai tassi d'interesse che consentano di individuare, anche tramite rinvio ai solidi "piani interni", l'indice di riferimento sostitutivo per le ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento applicato al contratto.

---

<sup>1</sup> Modificato dal Regolamento (UE) 2021/168.

In caso di cessazione dell'indice di riferimento, ovvero di variazione sostanziale, gli intermediari sono tenuti a comunicare alla propria clientela, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente, l'indice di riferimento sostitutivo individuato nei "piani interni".

In ottemperanza alle suddette disposizioni normative, le banche del Gruppo Banca Popolare del Lazio hanno adottato il seguente "**Piano Interno**" che descrive l'iter operativo da seguire in caso di variazione sostanziale o cessazione di uno o più indici di riferimento utilizzati.

Il suddetto piano interno viene applicato anche ai clienti non consumatori. Il suddetto piano interno è applicato nel caso in cui il contratto non preveda, *ab origine*, un indice di riferimento alternativo, oppure nell'eventualità in cui quest'ultimo cessi o registri l'evento della variazione sostanziale.

## 2. Responsabilità del Documento

La Direzione Finanza del Gruppo BPL, in collaborazione con la funzione Risk Management e con la funzione Compliance, si riserva la possibilità di aggiornare o modificare il presente Piano di Interno ogniqualvolta si definisca, a livello europeo o nazionale, un benchmark ufficiale alternativo o utilizzato in via prevalente dai principali intermediari finanziari.

## 3. Iter operativo

Attività	Descrizione attività
<b>1. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento</b>	<p>Per "<i>variazione sostanziale</i>" non si intende la variazione quantitativa dell'indice di riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, ma la c.d. "material change", cioè la modifica rilevante della metodologia per la determinazione dell'indice, definita dall'amministratore dell'indice medesimo. In tal caso la Banca adotterà l'indice di riferimento sostanzialmente modificato oppure l'indice di riferimento sostitutivo individuato o raccomandato dall'amministratore stesso.</p> <p>Per "<i>cessazione</i>" si intende, invece, il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.</p>
<b>2. Individuazione dell'indice di riferimento sostitutivo</b>	<p>La Banca, nella scelta dell'indice di riferimento alternativo, si attiene alle disposizioni del Regolamento Benchmark. In particolare, ai sensi dell'art. 29: "<i>Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se tali indici sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'art. 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'art. 36</i>".</p> <p>La scelta dell'indice di riferimento terrà inoltre conto delle indicazioni fornite dai <i>working group</i> predisposti per l'individuazione dei tassi</p>



	<p>sostitutivi oltre che delle indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo vigenti.</p> <p>I tassi di riferimento alternativi individuati sono riportati nell'<b>Allegato 1</b> al presente "Piano di Azione".</p>
<p><b>3. Comunicazione alla clientela della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 118-bis del TUB, al verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, la Banca comunica al cliente, entro 30 giorni, la modifica contrattuale avvenuta e l'indice sostitutivo applicabile nella prosecuzione del rapporto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso d'interesse.</p> <p>La Banca pubblica anche un avviso sul proprio sito internet con l'indicazione degli indici che saranno dismessi o che hanno subito una variazione sostanziale.</p>
<p><b>4. Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato</b></p>	<p>Aggiornamento della documentazione contrattuale e di trasparenza a decorrere dell'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.</p>

#### **4. Monitoraggio e aggiornamento**

Il presente "Piano di Interno" è oggetto di costante monitoraggio interno, nonché di verifica di coerenza degli indici a cui fa riferimento (**Cfr. Allegato 1**), in merito a variazioni normative, eventi legati a condizioni di mercato inconfutabili e variazioni della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

Gli aggiornamenti del "Piano Interno" sono portati a conoscenza della clientela alla prima occasione utile o almeno una volta all'anno, secondo le modalità dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela.

## Allegato 1 - Tabella Tassi di Sostituzione

Attuale indice di riferimento		Indice di riferimento sostitutivo
<b>EURIBOR</b> 	<p>L'euribor, rilevato attraverso una nuova metodologia di calcolo (c.d. "Metodologia Ibrida"), continua ad essere utilizzato come bechmark.</p> <p>L'euribor è amministrato dall'European Money market Institute (EMMI).</p>	<p><b>EUR SWAP OIS ESTR</b></p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) è un IRS (fixed/float) la cui gamba variabile è calcolata utilizzando il tasso overnight Euro Short-Term Rate (€STR) amministrato dalla European Central Bank (BCE).</p> <p>Metodologia di calcolo forward looking.</p> <p>Ipotesi condivisa dal Public Consultation by the working group on euro risk-free rates della BCE.</p> <p>Fonte Bloomberg: Tenore (1-3-6 mesi).</p>
<b>TASSO BCE - Tasso Ufficiale definito dalla Banca Centrale Europea</b>	<p>Tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale dell'Unione Europea.</p>	<p>Nell'eventualità che il Tasso BCE cessi di essere fornito, le banche del gruppo si atterranno alle indicazioni o raccomandazioni fornite dall'Autorità Competente in relazione alle modalità di sostituzione del tasso.</p>
<b>LIBOR USD</b> 	<p>Il LIBOR USD per le principali scadenze (1M, 3M e 6M), non viene più pubblicato a fr data dal 30/06/2023.</p>	<p><b>SOFR TERM CME</b>, Secured overnight financing rate (Secured Transactions).  Raccomandato dall'ARCC (<i>Alternative Reference Rate Committee</i>) e amministrato dalla Ney York FED, fornisce una misura <i>forward-looking</i> del SOFR rates.</p> <p>Fonte "Il Sole 24 Ore".</p>
<b>LIBOR CHF</b> 	<p>LIBOR CHF, non viene più pubblicato a far data dal 01/01/2022.</p>	<p><b>CHF SWAP SARON</b></p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) è un IRS (fixed/float) la cui gamba variabile è calcolata utilizzando il tasso Swiss Avarage Rate Overnight (SARON) amministrato da Six Swiss Exchange.</p> <p>Metodologia di calcolo <i>forward-looking</i>.</p> <p>Fonte Bloomberg: Tenore (1-3-6 mesi).</p>
<b>LIBOR GBP</b> 	<p>LIBOR GBP, non viene più pubblicato a far data dal 01/01/2022.</p>	<p><b>TERM SONIA REFERENCE RATE</b></p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) calcolato utilizzando il tasso Sterlin Overnight Index Avarage (SONIA) amministrato dalla Bank of England.</p> <p>Metodologia di calcolo <i>forward-looking</i>.</p> <p>Fonte "Il Sole 24 Ore".</p>
<b>LIBOR JPY</b> 	<p>LIBOR JPY, non viene più pubblicato a far data dal 01/01/2022.</p>	<p><b>TORF</b> - Tokyo Term Risk Free Rate (Unsecured Transaction).</p> <p>Overnight Indexed Swap (OIS) calcolato utilizzando il tasso Tokio Overnight Avarage Rate (TONA) amministrato dalla Bank of Japan.</p> <p>Metodologia di calcolo <i>forward-looking</i>.</p> <p>Fonte "Il Sole 24 Ore".</p>